

I8bb/2302

GAB



Ministero della Salute

LEG

0002852-P-23/04/2015

F. l. a. a./2012/1437



158498179

*Ministero della Salute*

Ministero della Salute

GAB

0003827-A-27/04/2015

I. B. b. b/2302



15865909

*in  
Roma*

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

SEDE

**OGGETTO:** Richiesta di chiarimenti, avanzata dalla Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (FEDERFARMA), in ordine al parere formulato dallo scrivente, in data 15 aprile u.s., concernente la corretta applicazione delle disposizioni contenute al comma 11-bis dell'art. 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012 e successive modificazioni.

La Federazione Nazionale dei titolari di farmacia (FEDERFARMA) ha, con nota del 23 aprile u.s., chiesto chiarimenti in merito al parere formulato dallo scrivente in data 15 aprile u.s. concernente la corretta applicazione delle disposizioni contenute al comma 11-bis dell'art. 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012 e successive modificazioni.

In particolare, la predetta Federazione richiama quanto esplicitato al punto 3 del predetto parere là dove si afferma: "3. se nella prescrizione è indicata, oltre al principio attivo, la denominazione di uno specifico medicinale, il farmacista, qualora nella ricetta non risulti apposta dal medico la indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso; in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello prescritto, il farmacista è tenuto a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, fatta salva la espressa richiesta del paziente di ricevere il farmaco prescritto dal medico, previo pagamento della differenza di prezzo."; FEDERFARMA, pur ritenendo corretto quanto sostenuto da questo Ufficio, ritiene, comunque, che tale affermazione sia suscettibile di creare equivoci sia negli operatori sia nei cittadini.

L'equivoco - ritiene la predetta Federazione - nascerebbe dal fatto che, nel parere sopra richiamato, non sarebbe stato esplorato il caso della presenza sul mercato di un farmaco con prezzo di rimborso uguale a quello del farmaco prescritto dal medico.

Al riguardo, si evidenzia che lo scrivente non ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti sul punto in quanto è del parere che la previsione normativa di cui al comma 11-bis dell'art. 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito nella legge n. 135 del 2012 e successive modificazioni attribuisca, implicitamente, al farmacista la possibilità, in assenza

*[Handwritten signature]*

della apposizione, da parte del medico, della clausola di non sostituibilità e in presenza di un farmaco con prezzo di rimborso uguale a quello del farmaco prescritto dal medico, di proporre al paziente un farmaco equivalente a quello prescritto.

Ed invero, se il farmacista può proporre al paziente, in assenza della apposizione, da parte del medico, della clausola di non sostituibilità, un farmaco con prezzo di rimborso inferiore, *a fortiori*, ben potrà proporre un farmaco che abbia un prezzo di rimborso pari a quello del farmaco prescritto, ferma restando la possibilità per il paziente di richiedere che gli venga consegnato il farmaco prescritto dal medico.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Maurizio Borgo)

